



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060 CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C.F. 00108980830

Comune di Sant'Angelo di Brolo (ME)		
C.F. 00108980830		
31 MAR 2025		
PROT. N.	6080	
Cat.	Cl.	Fasc.

ORDINANZA N. 30 del 30/03/2025

OGGETTO: Chiusura Strada Provinciale Agricola "Cuolo-Santa Marta" per frana in località Santa Marta.-

IL SINDACO

quale autorità comunale di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 12, del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n.224.

PREMESSO:

che nei giorni scorsi l'intero territorio comunale è stato interessato da eventi meteo avversi con precipitazioni insistenti e di forte intensità;

che l'intera viabilità comunale e provinciale è stata interessata da smottamenti vari ed in alcuni casi la carreggiata stradale è stata invasa da detriti misti a fanghiglia in conseguenza dello straripamento di alcuni torrenti, creando serio pericolo per la pubblica e privata incolumità;

PRESO ATTO che a causa delle forti piogge si è verificato un movimento franoso a monte della Strada Provinciale Agricola "Cuolo-Santa Marta" e specificatamente in località Santa Marta, all'altezza del bivio per la località "Maddalena";

ATTESO che il predetto fenomeno è in evoluzione e che pertanto non è possibile escludere ulteriori crolli;

RILEVATO che in data odierna è stato effettuato sopralluogo del Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile, il quale ha rilevato ed evidenziato l'elevato rischio di ulteriori crolli con pericolo per la pubblica incolumità;

ATTESO che al fine di scongiurare una potenziale situazione di pericolo per la pubblica incolumità a causa della possibile caduta di massi instabili presenti nel sovrastante costone, nelle more dell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, si rende necessario ed urgente interdire il transito a tutti gli utenti della strada;

RILEVATO che di tale situazione si è proceduto ad informare sia la Protezione Civile Regionale, sia la Città Metropolitana di Messina;

DATO ATTO che in tali casi la vigente normativa impone l'adozione di appositi provvedimenti da parte dei Sindaci, in qualità di "autorità territoriali" di protezione civile;

ATTESO che le vigenti norme in materia di Protezione Civile, nonché la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", hanno demandato alle Regioni e alle Autonomie Locali le competenze in materia di Protezione Civile;

RILEVATO, altresì, che con la legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, le organizzazioni di volontariato hanno assunto il ruolo di "struttura operativa nazionale" e sono diventate parte integrante del sistema pubblico;

VISTO il comma 5 dell'art. 12 – in rubrica - Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile – del Codice della protezione civile di cui al Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n.224, il quale statuisce che:

5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:

a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);

VISTO il comma 4. dell'art. 54 – *in rubrica - Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale*, il quale statuisce che:

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti [anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. (comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte costituzionale, con sentenza n. 115 del 2011, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»)

VISTO il Decreto Legislativo n. 224 del 2 gennaio 2018 – “Codice della protezione civile”;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali vigente in Sicilia;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso,

ORDINA

L'immediata chiusura al transito a tutti gli utenti e sino a successiva revoca, della Strada Provinciale Agricola “Cuolo-Santa Marta” in località Santa Marta.

DISPONE

- 1) La pubblicazione nei modi di legge;
- 2) Di inviare copia a S.E. il Prefetto di Messina, alla locale Stazione Carabinieri, alla Città Metropolitana di Messina ed al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- 3) In esecuzione di quanto sopra l'Area Manutenzioni e Protezione Civile è onerata di predisporre idonea segnaletica atta a rendere pubblica e far osservare la presente, la Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica vigileranno per la sua esecuzione, l'Area Affari Generali ed Affari Sociali ne disporrà la pubblicazione nei modi di legge e la trasmissione agli Uffici interessati.

IL SINDACO

Dr. Francesco Paolo CORTOLILLO